

ANALISI DELLE CRITICITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL D.I. N. 68/2015 PORTANTE IL "RIORDINO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA".

Introduzione

Come noto, il D.I. n. 68/2015 ha avviato il riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, provvedendo all'individuazione delle Scuole, e per ciascuna di esse, del profilo specialistico, degli obiettivi formativi e dei relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, come meglio dettagliati nel corposo allegato.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato Decreto nonché della successiva nota ministeriale del 12 febbraio 2015, protocollo n. 2131, gli Atenei hanno adeguato gli ordinamenti delle proprie Scuole di Specializzazione alle nuove disposizioni ministeriali, implementando la banca dati OFFS.

Sulla base dei nuovi ordinamenti didattici, approvati dal MIUR il 21 aprile u.s., previo parere favorevole espresso dal CUN il 7 aprile u.s., gli Atenei dovranno predisporre la programmazione didattica delle proprie Scuole di Specializzazione.

Questa fase si configura particolarmente problematica, sotto un duplice profilo.

Da un lato il D.I. n. 68/2015 non è di agevole interpretazione. La formulazione delle disposizioni di cui è costituito crea difficoltà applicative per le quali sono auspicabili chiarimenti da parte del Ministero.

Occorre inoltre evidenziare che, per effetto dell'esercizio dell'opzione da parte dei medici in formazione specialistica attualmente iscritti al I, II, III e IV anno (questi ultimi se iscritti a Scuole di durata pari a sei anni), gli Atenei dovranno mantenere una doppia gestione della programmazione didattica: secondo il vecchio ordinamento, in conformità ai principi di cui al D.M. 1 agosto 2005 e secondo il nuovo ordinamento, nel rispetto di quanto disposto dal D.I. n. 68/2015.

La contemporanea presenza di due offerte formative basate su ordinamenti didattici differenti determina un significativo carico di lavoro, sia per i Direttori delle Scuole in fase di predisposizione di una programmazione didattica necessariamente a "doppio binario" sia per il personale universitario che si occupa della gestione della carriera didattica dei medici in formazione specialistica.

Di seguito un'analisi delle disposizioni del nuovo Decreto, finalizzata da un lato ad evidenziare gli aspetti innovativi, dall'altro a focalizzare le criticità applicative per le quali si ritiene necessario ottenere chiarimenti dal MIUR in tempo utile per l'avvio dei nuovi percorsi formativi.

Analisi

L'analisi delle disposizioni introdotte dal D.I. n. 68/2015 ha permesso di individuare i seguenti ambiti di rilievo con riferimento ai quali sono emersi aspetti meritevoli di approfondimento:

- Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto;
- Programmazione didattica;
- Requisiti disciplinari;
- Corpo docente;
- Impegno didattico dei docenti;
- Riduzione della durata del percorso formativo ed esercizio del diritto di opzione;
- Organi delle Scuole;
- Rete formativa.

➤ **Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto:**

L'articolo 1 del D.I. n. 68/2015 stabilisce che *“con successivo provvedimento da emanarsi entro e non oltre 60 gg. dalla pubblicazione del decreto saranno individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.”*

Tale provvedimento interesserà le Scuole di Specializzazione il cui accesso è consentito, tra gli altri, a biologi, fisici, chimici, farmacisti ed odontoiatri (Scuole di Specializzazione in Biochimica Clinica, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica, Farmacologia Medica, Ortognatodonzia, Fisica Medica, Psicologia Clinica, Scienza dell'Alimentazione, Genetica Medica).

La mancata emanazione del Decreto, entro i termini previsti, è stata segnalata da alcune associazioni di categoria e sindacati come fortemente penalizzante per gli aspiranti specializzandi non medici, in quanto vede negata una giusta aspirazione volta ad una formazione, peraltro resa obbligatoria dalle leggi dello Stato, per accedere alla sanità sia pubblica che privata.

Inoltre, proprio per effetto della mancata approvazione del Decreto, il ritardo accumulato provocherà ulteriori danni a tali categorie di laureati per i quali già da anni sono bloccati i bandi di specializzazione in alcune Regioni, soprattutto del Nord Italia (si pensi in particolare alle Scuole in Patologia Clinica e Ortognatodonzia).

➤ **Programmazione didattica:**

Il D.I. n. 68/2015 individua le tipologie di attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo di specialistica e costituenti, nel loro insieme, il percorso formativo specialistico.

Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:

- a) attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in 3 anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in 4 anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in 5 anni di corso;
- c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10/15 CFU;
- e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.

Rispetto a quanto previsto dal primo decreto di riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria (D.M. 1 agosto 2005), il provvedimento ministeriale ha accolto le istanze di semplificazione del percorso formativo, ridimensionando in misura considerevole il tronco comune ed eliminando le attività elettive, originariamente concepite come utili per costituire specifici percorsi formativi di approfondimento.

La formulazione dell'articolo 2 del D.I. n. 68/2015 solleva, tuttavia, alcune perplessità di natura interpretativa e, conseguentemente, applicativa che brevemente si espongono.

1) Attività professionalizzanti:

L'articolo 2, comma 5, stabilisce che *“almeno il 70% del complesso delle Attività formative di cui al comma 4 è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in 4 anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso”*.

La disposizione presenta una formulazione contraddittoria.

Da un lato prevede che almeno il 70% del complesso delle attività formative sia riservato allo svolgimento di attività professionalizzanti. L'utilizzo dell'avverbio “almeno” consentirebbe la previsione di attività professionalizzanti in misura superiore (ma mai inferiore) al 70% del totale delle attività formative.

La seconda parte della disposizione, invece, quantifica in misura puntuale i crediti assegnabili alle attività professionalizzanti (126 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in 4 anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso), propendendo, pertanto, per una interpretazione che non lascia margini di discrezionalità in ordine alla gestione dei crediti assegnati alle stesse.

Gli schemi, presenti nell'allegato al D.I., portanti gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione, raggruppate per classi omogenee, ripropongono i crediti per attività professionalizzanti in misura fissa.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DELLA DISTRIBUZIONE CFU PER SCUOLE 4 ANNI; IN PARENTESI I CFU PER LE SCUOLE DI 3 O 5 ANNI

ATTIVITÀ FORMATIVE				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Di base	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	SSD	5	5
Caratterizzanti	TRONCO COMUNE	SSD	15-30 (30) ^a (15-60) ^b	210 (155) ^a (270) ^b
DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA*		SSD della tipologia	180-195 (125) ^a (210-255) ^b	
Affini, integrative e in-	DISCIPLINE	SSD	5	5

terdisciplinari	INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI		
Per la prova finale		15 (10-15) ^a	
Altre	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali.		5
TOTALE		240 (180)^a (300)^b	

* Ambito specifico per la tipologia della Scuola.

^a CFU per le Scuole con percorso di 3 anni.

^b CFU per le Scuole con percorso di 5 anni.

NB – I CFU delle Attività della Classe della Farmaceutica hanno distribuzione differenziata per la quale si rinvia alla specifica tabella

Si configurano, pertanto, due possibili orientamenti interpretativi:

- l'uno favorevole a considerare i crediti formativi indicati nella disposizione come misura minima per le attività professionalizzanti (interpretazione basata sulla presenza dell'avverbio "almeno");
- l'altro propenso a considerare tali crediti in misura fissa, non modificabile in sede di redazione del regolamento didattico (interpretazione basata sullo schema generale di distribuzione dei crediti sopra riportato nonché dagli ordinamenti didattici previsti nell'allegato per ciascuna classe omogenea).

Si evidenzia che tale problematica si era già presentata in sede di applicazione del D.M. 1 agosto 2005 la cui formulazione era identica: funzionari ministeriali, interpellati sulla questione per le vie brevi si erano espressi favorevolmente per il secondo orientamento interpretativo.

PROPOSTA:

Condividere il secondo orientamento interpretativo, peraltro in linea con quanto riferito dai funzionari ministeriali.

2) Le attività caratterizzanti: il tronco comune.

Le attività caratterizzanti sono articolate in almeno due ambiti:

- Tronco comune;
- Discipline specifiche della tipologia.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.I., il tronco comune è identificato dai SSD utili all'apprendimento di saperi comuni.

Esso è coordinato da un docente della classe, che nell'area medica e nell'area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di Medicina interna e nel docente di Chirurgia generale, mentre nell'area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe.

Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 o 4 anni di corso secondo quanto riportato per le specifiche tipologie di cui all'allegato e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso.

La disposizione rinvia, pertanto, agli ordinamenti didattici delle singole scuole di specializzazione (presenti nell'allegato) per comprendere quanti crediti devono essere riservati al tronco comune.

La disposizione prosegue nel precisare che i CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

Tale principio non sempre risulta di concreta attuazione, anche alla luce di quanto previsto dall'allegato al Decreto, e, più precisamente, nella declaratoria delle singole Scuole di Specializzazione: nella descrizione delle attività del tronco comune si parla sia “*di conoscenza teorica che professionale*”.

Un esempio ci permette di comprendere la criticità connessa a tale enunciazione.

Scuola di specializzazione in Neurochirurgia:

Attività professionalizzanti ex allegato A del D.I. n. 68/2015:

- MED/27
- MED/29
- MED/30
- MED/31.

Solo per questi SSD possono essere previsti crediti formativi professionalizzanti (CFP).

Il tronco comune prevede, invece, i seguenti SSD:

- M-PSI/08
- MED/09
- MED/18
- MED/29
- MED/30
- MED/31
- MED/41
- BIO/12
- MED/05
- MED/07
- MED/08
- MED/36
- MED/37

Come si evince da un confronto tra SSD, non possono essere assegnati crediti formativi professionalizzanti (CFP) a tutti i SSD del tronco comune, rendendo pertanto di fatto inapplicabile il principio generale in base al quale i CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) – articolo 2, comma 7.

Passando all'analisi dell'allegato al D.I., nella sezione “OBIETTIVI FORMATIVI INTEGRATI (ovvero Tronco Comune)”, si legge quanto segue: “*lo specializzando deve avere acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale...*”.

Il riferimento alla conoscenza “teorica” dà ulteriore conferma del fatto che il tronco comune non può prevedere solo crediti formativi professionalizzanti (CFP).

Sempre con riferimento al Tronco Comune, l'articolo 2, comma 7, stabilisce che nell'Area medica e nell'Area chirurgica, i suddetti CFU (alias crediti formativi professionalizzanti CFP) devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche interne alla rispettiva

classe, e nella Classe della Medicina clinica generale e specialistica e delle Chirurgie generali e specialistiche, rispettivamente, ad attività professionalizzanti cliniche di Medicina Interna e di Chirurgia Generale. Nell'Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per Classe, alcune tipologie dell'Area dei Servizi possono avere CFU dedicati ad attività professionalizzanti cliniche di Area Medica o Chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del percorso formativo.

Il D.I. n. 68/2015 si differenzia da quanto disciplinato dal primo decreto di riassetto (D.M. 1 agosto 2005), sotto due profili:

- da un lato non quantifica i crediti formativi professionalizzanti (CFP) dedicati a Medicina Interna (SSD MED/09) e Chirurgia Generale (SSD MED/18);

- dall'altro circoscrive la previsione di attività professionalizzanti cliniche di Medicina Interna e di Chirurgia Generale alle sole due classi della Medicina clinica generale e specialistica e delle Chirurgie generali e specialistiche di cui fanno parte le seguenti Scuole:

AREA MEDICA

Classe della MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA

- Medicina interna
- Medicina d'emergenza-urgenza
- Geriatria
- Medicina dello sport e dell'esercizio fisico
- Medicina termale
- Oncologia medica
- Medicina di comunità e delle cure primarie
- Allergologia ed Immunologia clinica
- Dermatologia e Venereologia
- Ematologia
- Endocrinologia e malattie del metabolismo
- Scienza dell'alimentazione
- Malattie dell'apparato digerente
- Malattie dell'apparato cardiovascolare
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Malattie Infettive e Tropicali
- Nefrologia
- Reumatologia

AREA CHIRURGICA

Classe delle CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE

- Chirurgia Generale
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
- Ginecologia ed Ostetricia
- Ortopedia e traumatologia
- Urologia.

La previsione è dunque limitata alle Scuole afferenti alle due classi e non riguarda le Scuole afferenti ad altre classi della medesima Area.

Tuttavia, per alcune di queste ultime Scuole, si rileva un problema di incompatibilità tra il principio enunciato dalla disposizione e la declaratoria delle attività professionalizzanti obbligatorie presente nell'allegato al Decreto.

A titolo esemplificativo, sempre con riferimento alla Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, non afferente alla Classe delle Chirurgie generali e specialistiche ma alla Classe delle Chirurgie del Distretto Testa e Collo, tra le attività professionalizzanti obbligatorie il D.I. prevede "almeno 25 interventi di alta chirurgia di cui il 10% come primo operatore".

Ricordiamo che la Scuola non ha il SDD MED/18 (Chirurgia Generale) tra le attività professionalizzanti.

SOLUZIONI PERCORRIBILI:

- attenersi rigorosamente all'ordinamento didattico, assegnando ai soli SSD professionalizzanti i crediti formativi professionalizzanti (CFP);
- procedere ad una valutazione della declaratoria presente nell'allegato e valutare come ricondurre le attività previste ai SSD presenti nell'ordinamento.

3) Problematiche di carattere generale:

Vi sono aspetti, infine, già noti nella precedente fase di riassetto, per i quali si ritengono necessari chiarimenti in via definitiva da parte del Ministero:

- Numerosità dei crediti per anno di riferimento: finora i crediti previsti (CFU/CFP) sono 60;
- Gestione dei CFU/CFP: non possono essere inferiori all'unità;
- Corrispondenza CFU (crediti formativi universitari: didattica frontale) -CFP (crediti formativi professionalizzanti: attività pratiche e di tirocinio)/ore.

Quest'ultimo aspetto rileva sotto un duplice profilo.

- Per i medici in formazione specialistica: al fine di assicurare il rispetto del principio in base al quale l'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, un CFU è pari a 25 ore, un CFP è pari a 30 ore, sulla base di quanto stabilito dal D.I. n. 68/2015 (i CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l'impegno orario dello Specializzando a quello previsto dal SSN).
- Per i docenti: un CFU è pari a 8 ore; un CFP è pari a 20 ore.

➤ **Requisiti disciplinari:**

La programmazione didattica delle Scuole, caratterizzata dalle problematiche come sopra evidenziate, comporta altresì la gestione dei requisiti disciplinari ovvero degli insegnamenti previsti come obbligatori per ciascuna tipologia di Scuola.

Si richiama, a tal fine, l'articolo 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015, il quale stabilisce che "la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate

ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art.43 dello stesso decreto legislativo. Con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola".

Tale decreto non è ancora stato emanato.

Il MIUR, con nota in data 23 marzo 2015 n. 4616 di Prot., ha comunicato che nelle more dell'approvazione del Decreto concernente i requisiti e gli standard per ciascuna tipologia di scuola e nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, continueranno ad essere richiesti i requisiti disciplinari di docenza nei SSD obbligatori di cui al D.M .29 marzo 2006.

Gli Atenei hanno dovuto, pertanto, implementare la Banca Dati OFFS, indicando i docenti incardinati nei SSD obbligatori.

In sede di definizione dei Regolamenti Didattici, si sono riscontrate difficoltà nella gestione di tali SSD.

Gli ordinamenti didattici, approvati ai sensi del D.I. n. 68/2015, non sempre prevedono tutti i requisiti disciplinari (SSD) di cui al D.M. 29 marzo 2006.

Vi è, pertanto, una sostanziale incompatibilità tra il D.M. del 2006, emanato sulla base del primo decreto di riassetto (D.M.1 agosto 2005) ed il nuovo decreto di riordino (D.I. n. 68/2015).

Inoltre, dal momento che le tipologie delle attività formative previste dal D.I. n. 68/2015 sono state notevolmente ridimensionate (si vedano, a titolo esemplificativo, il tronco comune, circoscritto, di norma, ad un numero inferiore di SSD con contestuale diminuzione dei crediti nonché le attività elettive, non più previste), si è di fatto nell'impossibilità di inserire tutti gli insegnamenti obbligatori nell'ambito del regolamento didattico.

Esempio:

Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria:

Il D.M. 29 marzo 2006 prevede come SSD obbligatorio MED/32 (Audiologia) ma nell'ordinamento didattico di cui al D.I. n. 68/2015 tale SSD non è presente.

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale:

7 dei SSD obbligatori previsti dal D.M. 29.3.2006 si possono inserire solo nelle Attività Affini avendo però a disposizione solo 5 CFU. Si è conseguentemente impossibilitati ad inserire 2 SSD obbligatori nel regolamento didattico della Scuola. Inoltre, nell'ordinamento didattico ex D.I. n. 68/2015 non è più previsto il SSD MED/36 che risulta invece essere SSD obbligatorio.

PROPOSTA:

Evidenziare al MIUR che i requisiti disciplinari sono obbligatori e, pertanto, devono essere obbligatoriamente inseriti nell'ordinamento didattico e, conseguentemente, nel regolamento didattico.

In fase di redazione del nuovo D.I. riguardante standard e requisiti, il MIUR dovrebbe individuare requisiti disciplinari coerenti con i nuovi ordinamenti didattici e tali da poter essere gestiti nei regolamenti didattici, in relazione alle diverse tipologie di attività formative e nel rispetto della quadratura prevista dall'articolo 2, comma 4 del D.I. n. 68/2015.

➤ **Riduzione della durata del percorso formativo ed esercizio del diritto di opzione:**

Sulla base di quanto stabilito dal D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013 n. 128 nonché dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, il D.I. ha previsto la riduzione della durata delle scuole di specializzazione, stabilendo che *“per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specialista in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi, per le scuole articolate in 3 anni, 240 CFU complessivi, per le scuole articolate in 4 anni di corso e 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in 5 anni di corso”*.

Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

L'articolo 6 del D.I. n. 68/2015, in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, prevede che le Università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di Ateneo, garantendo la possibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 3^{ter}, del D. Lgs. n. 368/1999 come modificato dal D.L. n.90/2014convertito con L. n. 114/2014, di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l'ultimo anno di corso.

Sarà cura degli organi accademici rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti.

CoDAU, con un documento allegato ad una nota inviata al Ministero, ha evidenziato alcune problematiche connesse all'esercizio del diritto di opzione per le quali non ha ancora ottenuto riscontro da parte del Ministero.

Ad esse si aggiunge una riflessione in merito alle modalità attraverso le quali gli organi accademici dovranno “rimodulare” il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti.

Pur consapevoli dell'autonomia che ciascun Ateneo può esercitare anche relativamente a tale aspetto, sono mancate da parte del Ministero indicazioni di massima tali da consentire alle Università di procedere alla rimodulazione dei percorsi formativi.

Oltre al pericolo che siano avviate dagli Atenei rimodulazioni seguendo criteri differenti, con conseguente disomogeneità a livello nazionale, il problema relativo alle modalità attraverso le quali gestire il passaggio dall'uno all'altro ordinamento rileva sia da un punto di vista sostanziale che procedurale.

Sotto il primo profilo, ci si chiede se occorre procedere ad una valutazione di compatibilità del precedente percorso formativo con quello attuale, in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi. Tale valutazione si presenta particolarmente difficile per i medici in formazione iscritti al IV anno – a.a. 2014-2015 - i quali hanno svolto attività formative (di didattica frontale e professionalizzanti) che potrebbero divergere rispetto a quelle previste dai regolamenti didattici redatti nel rispetto dei nuovi ordinamenti didattici.

Da un punto di vista procedurale, occorre inoltre valutare come gestire il passaggio dall'uno all'altro ordinamento, anche ai fini certificativi.

➤ **Corpo docente:**

Il D.I. ribadisce che il corpo docente delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria è costituito da:

- Professori di ruolo di I e II fascia;
- Ricercatori Universitari;
- personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola (cd Docenti convenzionati), nominato dagli organi deliberanti Università su proposta del Consiglio della Scuola.

L'articolo 4, comma 2, del Decreto introduce un elemento innovativo rappresentato dalla previsione che il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel SSD di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo SSD di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei SSD indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

In via transitoria e per non più di tre anni il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2, può comprendere un solo professore di ruolo del SSD di riferimento della tipologia della Scuola.

Tali disposizioni rendono assolutamente necessario l'avvio da parte degli Atenei di un processo di programmazione dei posti di ruolo che consenta di garantire, entro il triennio di riferimento, almeno due docenti dei SSD della tipologia di ciascuna scuola, pena l'impossibilità di procedere all'attivazione della stessa.

Tale criticità si presenta particolarmente significativa con riferimento alle Scuole per le quali gli Atenei sono indipendenti mentre per le Scuole aggregate l'individuazione di almeno due docenti del settore risulta più agevole, dal momento che il corpo docente è costituito dal complesso dei docenti, titolari di insegnamenti ufficiali, di tutte le università aggregate.

Numerose disposizioni sono dedicate inoltre al personale ospedaliero ed al coinvolgimento dello stesso nell'ambito dell'attività di didattica frontale e professionalizzante.

L'articolo 3, comma 4, del D.I. n. 68/2015 stabilisce che l'Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio.

Il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica.

L'Università e la struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici.

I Dirigenti ospedalieri assumono il titolo di Professore a Contratto ai sensi della normativa vigente ed in quanto tali sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi.

Il personale dirigente del SSR coinvolto nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a Contratto delle strutture fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.

L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del SSR, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del SSN, previo assenso della rispettiva Azienda Sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

Alcune perplessità si pongono con riferimento all'emanazione dei bandi per la copertura degli insegnamenti da parte di personale ospedaliero: ad oggi vi è stato affidamento diretto, nel rispetto dei limiti percentuali – peraltro confermati dal D.I. n. 68/2015 – previsti dal D.M. 29 marzo 2006.

L'avvio di procedure caratterizzate dall'emanazione di bandi determina senz'altro un appesantimento in sede di gestione delle coperture.

➤ Impegno didattico dei docenti:

L'articolo 2, comma 5, del D.I. si sofferma sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari.

Tale disposizione stabilisce che, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 del DPR n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori Universitari.

Si tratta di un principio non nuovo alla normativa di settore, in quanto già confermato dall'articolo 4 del DPR n. 162/1982¹ e dall'articolo 1 del D.P.R. n. 382/1980².

¹Articolo 4 del D.P.R. n. 162/1982: "L'attività didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici. L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario."

²Articolo 1 del D.P.R. n. 382/1980: "I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento".

Il D.I. precisa inoltre che il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei SSD specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

L'applicazione di tali disposizioni impone necessariamente una riflessione sulla necessità di disporre di una procedura che sia in grado di desumere il carico didattico complessivo dei docenti in materie cliniche, sia con riferimento ai corsi di I e II livello e a ciclo unico, sia con riferimento alle Scuole di specializzazione.

Le difficoltà che si evidenziano in tal senso riguardano senza dubbio il fatto che l'anno accademico per le scuole di Specializzazione non coincide con quello ordinario, comune agli altri corsi di studio.

Si richiama inoltre il principio in base al quale lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del SSN, previo assenso della rispettiva Azienda Sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

Anche di tale attività dovrà necessariamente tenersi conto in sede di definizione del carico didattico complessivo dei docenti universitari.

➤ **Organi delle Scuole:**

Direttore della Scuola:

Il D.I. conferma che, ai sensi dell'art.14 del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del SSD di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli SSD di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compreso nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

Per le Scuole già attivate, in casi eccezionali e motivati ed invia transitoria per non più di un anno, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo del Macro Settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dal D.M. n. 336 del 29luglio 2011.

A differenza di quanto stabilito dal D.M. 1.8.2005, il Decreto prevede che in via transitoria la direzione della scuola possa essere affidata ad un Professore di ruolo del Macro Settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola e non di un settore affine ex D.M. 4 ottobre 2000, come originariamente previsto dal primo decreto di riassetto.

Consiglio della Scuola:

Il Decreto prevede che nel Consiglio della Scuola debba essere garantita la presenza:

- dei professori di ruolo;
- dei ricercatori universitari;
- dei professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa;
- di una rappresentanza degli specializzandi.

E' altresì stabilito che le funzioni del Consiglio della Scuola siano affidate ad un Comitato ordinatore, che comprenda i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonché una rappresentanza degli specializzandi.

L'articolo 4, comma 4, prevede la costituzione di tale organo nella fase transitoria di applicazione del Decreto, peraltro non precisata, giustificandola alla luce della contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni.

Con nota n. 7124 del 23.4.2015 il MIUR ha precisato che ciascun Ateneo, sede amministrativa, avrà cura di istituire il Comitato Ordinatore in tempo utile per l'inizio dell'a.a. 2014/2015, quindi, si presume, entro il 1 novembre p.v., data di inizio dell'attività formativa.

Tali previsioni delineano un Comitato Ordinatore, a composizione paritetica, differente rispetto al corrispondente organo previsto dagli accordi di aggregazione sottoscritti dall'a.a. 2009/2010 all'a.a. 2012/2013.

Tali accordi infatti stabiliscono che il Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore designato dall'Università Sede amministrativa dell'aggregazione, è composto, per ogni Università aggregata, da 2 docenti, tra cui il Coordinatore, e da rappresentanti degli specializzandi designati secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I rappresentanti delle Università aggregate sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e/o tra i professori o ricercatori di uno degli altri settori individuati come necessari ai fini del funzionamento della stessa (requisiti minimi).

Vi è, pertanto, la necessaria coesistenza dei Comitati Ordinatori costituiti sulla base delle precedenti aggregazioni ed a composizione definita dagli accordi di aggregazione e dei Comitati Ordinatori, a composizione paritetica, costituiti sulla base delle nuove aggregazioni disposte con D.M. n. 315/2015.

➤ Rete Formativa:

L'articolo 3 del D.I. n. 68/2015 è in ampia parte dedicato alla rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

Il Decreto conferma che ogni Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal MIUR nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno.

La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica.

Il D.I. n. 68/2015 rinvia a successivo decreto l'identificazione dei requisiti e degli standard per ogni tipologia di scuola, nonché degli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola.

Come si è già anticipato, tale decreto non è ancora stato approvato, pertanto l'attivazione delle Scuole secondo il nuovo ordinamento didattico è stata autorizzata dal Ministero, in via transitoria, fino all'approvazione del Decreto concernente i requisiti e gli standard per ciascuna tipologia di Scuola.

Le necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole è stabilita in relazione al potenziale formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dall'emanando provvedimento relativo a requisiti e standard.

Il D.I. introduce due nuovi aspetti, meritevoli di rilievo.

Da un lato stabilisce che la rete formativa è definita su base regionale o inter-regionale di norma tra Regioni viciniori in base a specifici accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola.

Alla luce di tale previsione, occorrerà rivalutare le convenzioni vigenti, fermo restando che, sulla base di quanto disposto dalla nota ministeriale n. 7124 del 23.4.2015, tali convenzioni, se in scadenza a conclusione dell'a.a. 2013/2014, potranno essere automaticamente prorogate con provvedimento autorizzativo adottato da ciascun Ateneo.

Occorre inoltre comprendere come interpretare l'inciso "di norma", con riferimento in particolare a quelle strutture collocate oltre i limiti territoriali definiti dal D.I. n. 68/2015 ma incluse nella rete formativa delle Scuole in quanto enti di eccellenza presso i quali i medici in formazione specialistica svolgono parte del proprio percorso formativo.

Il Decreto prevede inoltre l'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del SSN nella rete formativa tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità di cui al decreto relativo a requisiti e standard, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attività annualmente svolta. Anche tale disposizione non è attualmente di agevole comprensione: occorrerà attendere l'emanazione del Decreto per avere indicazioni di dettaglio.